



Comune di Nogarole Rocca

Provincia di Verona

Via Roma, 38 - C.A.P. 37060 - Codice Fiscale e Partita Iva 00645290230

Tel. 0457925384 – Fax 0457925021 - www.comune.nogarolerocca.vr.it

ORDINANZA n. 1 del 18-03-2020

Ufficio: SINDACO

Oggetto: ORDINANZA DI EMERGENZA SANITARIA FINALIZZATA AD INDIVIDUARE I SERVIZI COMUNALI "INDIFFERIBILI" DA RENDERE IN PRESENZA DEI DIPENDENTI COMUNALI E ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI LAVORO AGILE (SMART WORKING) QUALI MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 SINO A 3 APRILE 2020.

IL SINDACO

Premesso che i provvedimenti governativi vigenti, qui integralmente richiamati, impongono limitazioni alle attività pubbliche e private e alla circolazione delle persone fisiche sull'intero territorio nazionale, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimi i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e 9 marzo 2020;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in cui è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Visto il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone il capoverso del comma 6 dell'art. 1, secondo cui "le amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2020, in materia di misure di contenimento del contagio da COVID-19 - art.4 "Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale" che stabilisce alla lettera a) "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro";

Dato atto che l'art.1 lettera n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e l'art.2 lettera r) del Decreto del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 ribadiscono la stessa indicazione;

Vista la vigente normativa in materia, l'art.14 della Legge 7 agosto 2015, n.124, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n.3, in osservanza del capo II della legge 22 maggio 2017, n.81;

Atteso che la circolare del ministro per la p.a. Fabiana Dadone 1/2020, diffusa nei giorni scorsi dispone espressamente, infatti, che col Decreto Legge 9/2020 (il secondo decreto sull'emergenza Coronavirus) «è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime»;

Considerato che si rende necessario limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali dei dipendenti comunali favorendo il più possibile la fruizione degli istituti di congedo e delle ferie pregresse per il personale dipendente e il ricorso al "lavoro agile" o smart working, ove possibile l'attivazione;

Considerato che per motivi precauzionali, il personale dipendente potrebbe trovarsi nella condizione di ottemperare alle misure prescritte della quarantena;

Evidenziata l'esigenza di rivedere i propri modelli organizzativi limitatamente al periodo di emergenza sanitaria e comunque sino al 3 Aprile 2020;

Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso

ORDINA

che fino alla data del 03 aprile 2020:

a) le seguenti siano definite quali "**attività indifferibili da rendere in presenza**":

- *Attività della protezione civile*
- *Attività della polizia locale*
- *Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria*
- *Attività urgenti e indifferibili dei servizi sociali*
- *Attività del protocollo comunale*
- *Attività urgenti e indifferibili dei servizi finanziari*
- *Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico*
- *Attività della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso*
- *Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti*
- *Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone*

b) dette attività siano svolte:

- mediante accesso controllato agli uffici comunali e limitato alle pratiche indifferibili mediante appuntamento telefonico o per mail;

- con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;
 - frequente areazione dei locali e adeguata distanza (c.d. *distanza droplet*) tra gli operatori pubblici e l'utenza.
- c) un dipendente, a rotazione ove possibile, presenzi in ufficio alle attività indifferibili più sopra indicate;
- d) favorire e incentivare la fruizione degli istituti di congedo e delle ferie pregresse per il personale dipendente e il ricorso al "lavoro agile" o smart working, ove possibile l'attivazione, in modo da ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici ed evitare il loro spostamento;

Copia della presente e medesima è comunicata, per competenza e osservanza, al Segretario comunale, ai Responsabili di area, ai dipendenti, alle RSU, alle OO.SS. Territoriali e alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo on line e nella sezione di Amministrazione Trasparente.

Copia della medesima è trasmessa alla Regione Veneto, alla Prefettura UTG, all'ULSS, alla Protezione Civile e al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo quanto stabilito dalla Direttiva n. 2/2020.

IL SINDACO
Trentini Luca

